



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Catania

MODELLO 730 2014

NOVITA'

Anna Quattrone

Vitaliano Morsicato

Il Modello 730/2014, approvato con Provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 15.1.2014, potrà essere utilizzato da parte di coloro che nell'anno 2014, relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2013, si avvarranno dell'assistenza fiscale.

Con tale modello si possono dichiarare:

- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non sussiste l'obbligo di attribuzione di partita iva;
- alcune tipologie di redditi diversi e di redditi soggetti a tassazione separata

NOVITA'

Da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

Tale previsione è finalizzata ad agevolare i rimborsi fiscali a favore dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro e non hanno trovato un nuovo impiego.

- Tale possibilità, tuttavia, è consentita, solamente nell'ipotesi di percezione di:
 - > redditi di lavoro dipendente;
 - > redditi da pensione;
 - > redditi di cui all'art. 50, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, quali:
 - compensi percepiti da lavoratori delle cooperative (lett. a);
 - borse di studio (lett. c);
 - compensi per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (con esclusione del Parlamento europeo) (lett. g);
 - assegni periodici (lett. i)
 - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).

Il Mod. 730 presentato da lavoratori senza sostituto può evidenziare:

- > **un debito di imposta:** in questo caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale può trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero consegnare al contribuente la delega di pagamento precompilata entro 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
- > **un credito di imposta:** in questo caso il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria mediante:
 - accredito sul conto corrente indicato dal contribuente;
 - riscossione presso gli uffici postali per importi inferiori ad euro 1.000;
 - vaglia della Banca d'Italia per importi pari o superiori ad euro 1.000.

RIMBORSI LIQUIDATI dall'AGENZIA delle ENTRATE

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi alle imposte emergenti dalla dichiarazione, salvo che il credito relativo alla singola imposta non sia di importo inferiore ad euro 12.

Da quest'anno vengono tuttavia predisposti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, controlli preventivi nell'ipotesi in cui il credito, al netto di eventuali compensazioni, sia, contemporaneamente:

- di importo superiore ad euro 4.000;
- riconducibile a detrazioni per carichi di famiglia ovvero a crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni (vale a dire entro il 30.12.2014), l'Agenzia delle Entrate procede ad eseguire tali controlli, anche mediante richiesta di documenti, e successivamente provvede direttamente al rimborso.

Il rimborso avviene, al contrario, tramite le consuete modalità qualora il credito, seppure superiore ad euro 4.000, non derivi da eccedenze pregresse e da detrazioni per carichi di famiglia

MODALITA' di LIQUIDAZIONE al CONTRIBUENTE del CREDITO DA DICHIARAZIONE

Importo del credito	Modalità di rimborso
euro 12	Importo minimo non rimborsato
euro 4.000; euro 4.000 anche se derivante da detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze pregresse	Rimborso tramite sostituto di imposta o Agenzia delle Entrate (qualora non vi sia il sostituto di imposta) a partire dai mesi di luglio/agosto 2014
> euro 4.000 derivante da detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze pregresse	Controllo preventivo e rimborso erogato dall'Agenzia delle Entrate entro il 30.12.2014
> euro 4.000 derivante da detrazioni diverse da quelle per carichi di famiglia e da eccedenze pregresse	Rimborso tramite sostituto di imposta o Agenzia delle Entrate (qualora non vi sia il sostituto di imposta) a partire dai mesi di luglio/agosto 2014

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Possono presentare la dichiarazione congiunta i coniugi non legalmente o effettivamente separati che possiedano esclusivamente redditi da dichiarare mediante il Mod. 730 e uno di essi si trovi nella condizione di poter utilizzare tale modello.

Il modello viene presentato al sostituto di imposta di uno dei due coniugi, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Principali novità

COMPENSAZIONE

Da quest'anno è possibile **utilizzare**, in **compensazione con F24**, il **credito** che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, per pagare tutte le **imposte** che possono essere versate con il Modello F24.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Sono elevate nella seguente misura:

- da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità

Rivalutazione dei redditi dei terreni:

Per la determinazione del valore dei terreni, verranno rivalutati i redditi dominicale e agrario rispettivamente dell'80% e del 70%.

Tale rivalutazione non si applica in relazione a terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni.

Per gli anni dal 2013 al 2015, i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15%

La rivalutazione aggiuntiva si applica nella misura del 5% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Esenzione Irpef per i fabbricati non locati

L'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari riguardanti beni non locati.

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%

- **Riduzione forfetaria canoni di locazione**

Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca

- **Cedolare secca**

E' ridotta dal 19% al 15% l'aliquota della cedolare secca, sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa

Premi di assicurazione sulla vita

l'importo complessivo massimo dei premi su cui calcolare la detrazione del 19% si riduce da e 1.291,14 ad euro 630.

- **Detrazioni per ristrutturazioni edilizie**

la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia ha assunto carattere permanente.

Tuttavia, a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia, la percentuale di detrazione è differente a seconda del periodo temporale di sostenimento delle spese.

In particolare la detrazione è pari al:

- 50% per le spese sostenute nell'anno 2013 e per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012;
- 41% per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006;
- 36% per cento per le spese sostenute:
 - + dal 2004 al 2005;
 - + nel 2006 per fatture emesse dall'1.10.2006 o in data antecedente all'1.1.2006;
 - + dal 2007 al 2011 e dall'1.1.2012 al 25.6.2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

L'importo della spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 48.000 per le spese sostenute dall'1.1.2003 al 25.6.2012;
- euro 96.000 per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.

Bonus "arredi"

ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ed alla A per i forni, per le apparecchiature che riportano l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione:

- spetta su un ammontare massimo di euro 10.000
- è ripartita in dieci rate annuali di pari importo
- riguarda anche le spese di trasporto, montaggio e installazione

- **Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità**
per le spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (art. 16-bis, co.1, lett.i), D.P.R. 917/1986), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.

Detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico

la detrazione è pari al:

- 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dall'1.1.2013 al 5.6.2013;
- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013.

La ripartizione delle spese avviene in:

- 10 rate annuali per le spese sostenute dal 2011 al 2013;
- 5 rate annuali per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
- da 3 a 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2008

Erogazioni liberali

- E' stata introdotta la detrazione in misura pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Sono variate dal 19% al 24% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici;

E' stata estesa la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;

E' stata introdotta la deduzione massima pari ad euro 1.032,91 e della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana

MODALITA' - TERMINI di PRESENTAZIONE

30.04.2014

Il contribuente presenta al proprio sostituto il mod. 730 già compilato

31.05.2014

Il sostituto consegna al contribuente copia del mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3

Il contribuente presenta al caf o al professionista il mod. 730 già compilato oppure richiede assistenza

15.06.2014

Il contribuente riceve dal caf o dal professionista copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

Il sostituto d'imposta riceve il risultato della liquidazione tramite il servizio entratel (personale o del professionista abilitato in delega)

30.06.2014

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730 elaborati

25.10.2014

Presentazione al Caf o professionista del 730 integrativo

10.11.2014

Trasmissione telematica del mod. 730 integrativo

TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE O DEI RIMBORSI

a partire dal mese di Luglio (o dal mese di agosto per i pensionati)

Il sostituto (o l'ente pensionistico) effettua i rimborsi irpef o trattiene le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto delle imposte dovute.

30.09.2014

Il contribuente comunica al sostituto di non versare o versare in misura inferiore la seconda rata di acconto

30.11.2014

Il sostituto effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef